

48° Convegno Alpi Giulie

Mojstrana 13 ottobre 2012

Inquadramento giuridico dei sentieri

Il sentiero rappresenta sicuramente la più antica via di comunicazione, ma ciò nonostante non ha mai avuto una trattazione e una regolamentazione sistematica nei vari ordinamenti giuridici, ad iniziare dai *corpus juris* del diritto romano e prima ancora dalle *tabulas*; vi si trovano riferimenti indiretti più che altro come sede di esercizio di servitù di transito, a vantaggio di privati o di uso pubblico, come tali meritevoli di tutela in via possessoria.-

I vari dizionari li definiscono vie strette, a volte appena tracciate, destinate al transito di persone e animali; per la prima volta il Codice della Strada (art. 3 c. 1 n. 48) ne dà la definizione di “...*strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni e animali*”.-

La Giurisprudenza recepisce all'incirca la stessa definizione, ma ne tratta solo ai fini di accertare l'apparenza di una servitù di transito.-

Arriviamo al 1963 perché una legge dello Stato Italiano (L. 26.01.1963 n. 91: art. 2) ne parli per attribuirne una generica competenza al Club Alpino Italiano, e il principio verrà poi ripreso in termini ben più precisi dalla L. 24.12.1985 n. 776 (art. 2 c. 1 lett. B).-

In ambito CAI i sentieri trovano collocazione tra le competenze principali, inseriti nell'art. 1 dello Statuto e nell'art. 1/lett. d) del Regolamento Generale, per poi passare a una regolamentazione più specifica nei documenti principali, dal Bidecalogo (Brescia: 04.10.1981) alla Charta di Verona (1990) e ai regolamenti interni.-

Sulla scorta dei principi espressi dal Club Arc Alpin il CAI ha studiato e messo in atto una buona segnaletica e costituito una rete sentieristica basata su una pianificazione che ha consentito la pubblicazione di un “Catasto Sentieri” ripartendo il territorio nazionale in **zone, aree e settori**, il tutto identificato da una numerazione di facile lettura e interpretazione.- E' stata studiata e applicata anche una classificazione dei sentieri secondo le difficoltà (turistico, escursionistico, alpinistico e via ferrata o attrezzata).-

La “Convenzione delle Alpi” ha voluto attribuire agli enti territoriali la competenza alla difesa del suolo e quindi anche, specificamente, la gestione dei sentieri, ma i Protocolli che dovevano trasferire detti principi negli ordinamenti statali hanno avuto tempi di attuazione incredibilmente lunghi, e siamo ancora in attesa che i nostri Comuni inseriscano negli Statuti comunali norme specifiche e la concreta possibilità di pretenderne il rispetto.-

A fronte di un ottimo lavoro svolto dalle Commissioni Escursionismo del CAI e, nella Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Commissione Giulio- Carnica Sentieri, è sempre più sentita l'esigenza di una normativa di salvaguardia del lavoro svolto dal volontariato CAI e di regolamentazione dell'uso e della fruizione dei sentieri, passando anche per una regolamentazione della segnaletica.-

Accanto alla segnaletica CAI, ben regolamentata dall'interno, troviamo purtroppo i segnali più svariati che indicano un particolare percorso per una competizione, o per cercare una migliore valorizzazione di qualche angolo particolarmente panoramico, o semplicemente come segno distintivo di un percorso studiato per gli appartenenti ad una determinata associazione, il che si traduce molte volte

in un variopinto imbrattamento di siti ben in vista, suscettibili di creare confusione per coloro che non sono esperti della zona.-

Se vogliamo fotografare lo stato attuale dei sentieri nella regione Friuli Venezia Giulia, notiamo una buona parte di sentieri curati e ben segnalati, ma poi troviamo altri sentieri, pur non idonei a quell'uso, frequentati in misura crescente da ciclisti o, peggio ancora, da motorini e da moto da motocross; queste ultime, specialmente in alcuni tratti, trasformano il sentiero in un canale impraticabile dagli escursionisti o alpinisti.-

Se vogliamo pensare ad un inquadramento sistematico che possa avere valenza anche supranazionale, sappiamo che in Italia il governo del territorio appartiene alla competenza concorrente di Stato e Regioni a sensi dell'art. 117 novellato della Costituzione, ma è auspicabile che lo Stato tracci le linee generali per una più specifica legislazione regionale.-

Non pare fondata l'ipotesi di considerare il sentiero come oggetto di proprietà, sia pure in capo agli enti pubblici territoriali, perché ciò presupporrebbe un sovvertimento radicale dei principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici, mentre riteniamo che la via perseguibile sia quella di far riconoscere una servitù di uso pubblico regolamentato per tutti i sentieri che sono inseriti in un catasto sentieri e quindi in un piano regolatore dei sentieri, di cui ogni regione dovrebbe munirsi.-

Come dovrebbe venire regolamentato il sentiero?

Innanzitutto è necessario che una legge, riteniamo regionale, individui l'ente cui affidare la competenza a qualsiasi intervento sui sentieri stessi, e qui il Club Alpino Italiano si candida come interlocutore qualificato, con le credenziali del lavoro svolto; detto ente dovrà sovrintendere alla manutenzione nel rispetto di determinati canoni recepiti dalla legge stessa e dovrà gestire i fondi erogati da parte delle Regioni ma anche di privati finanziatori.-

La segnaletica sarà regolamentata da detta legge con criteri rigidi e con divieto di ogni diversa segnaletica da parte di chiunque.-

La manutenzione e segnaletica sarà sottoposta ad una specie di verifica o collaudo una volta all'anno, e l'ente finanziatore dovrà provvedere anche a stipulare apposite polizze per coprire la responsabilità civile per il risarcimento dei danni nei confronti dei fruitori.-

Dovrà essere regolamentata anche la fruizione dei sentieri, con espresso divieto di accesso ai ciclisti sui sentieri che presentano una larghezza media inferiore a m. 1,20, ma con l'obbligo di dare la precedenza a escursionisti e/o alpinisti; alle motociclette potrà essere concesso l'accesso solo a percorsi con larghezza superiore a m. 1,50, con pendenza inferiore al 10% e con un limite di quota, ad evitare la formazione di veri e propri canali ed eccessivo disturbo per la fauna.-

Se saranno le regioni a legiferare nella materia, sarà il personale dei Corpi Forestali Regionali a vigilare sui sentieri, con facoltà di sanzionare i trasgressori con sanzioni non solo simboliche.-

Avv. Silvio Beorchia

C.A.I. Sezione di Tolmezzo